



DECRETO N. 3 DEL 30/06/2022

OGGETTO: ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO DELL'UNIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO "FINANZIARIO". DETERMINAZIONE MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE.

IL PRESIDENTE

Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi,

Visto l'art. 50, comma 10 della Legge 267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi di direzione;

Richiamato l'art.97/comma 4 del D.Lgs. 267/00, che così dispone: *"Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività ... Il segretario inoltre: ... b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi; ... d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco ... ;*

Richiamati:

- le delibere dei Consigli Comunali costituenti l'Unione, con cui veniva costituita la convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Arena Po (capofila), Portalbera, Canneto Pavese, Castana e Montescano;
- il Decreto del Sindaco di Arena Po n. 6 del 11/05/2022 con cui il dott. Gian Luca Muttarini, iscritto all'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, veniva nominato titolare per la convenzione di classe 3 tra i suddetti Comuni

Dato atto che, ai sensi di quanto disposto nel suddetto Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi la struttura organizzativa dell'Ente viene suddivisa in nn.5 Aree di Servizio, di cui n.4 gestite e coordinate da "Posizioni Organizzative"

Verificato che dal 01.07.2022, la responsabilità della Area di Servizio "Finanziario" rimarrà vacante per collocamento a riposo dell'attuale responsabile incaricata di posizione organizzativa;

Vista la propria dimensione organizzativa;

Ritenuto, nelle more dell'avvicendamento di personale, di conferire al Segretario dell'Unione, dott. Gian Luca Muttarini, la Responsabilità dell'area suddetta, con decorrenza 01.07.2022 e termine 31.12.2022, salvo proroghe;

Richiamati:

- il CCNL del 17.12.2020 relativo al personale dell'area delle funzioni locali e, in particolare, l'art. 111 *“Conferme e disapplicazioni. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 11, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL, relativamente alla disciplina della presente sezione: ... B) sono confermate, in particolare, le seguenti norme previgenti: - artt. 41, commi 4, 5 e 7, del CCNL del 16/5/2001 I biennio economico e 3 del CCNL del 16/5/2001 II biennio economico, con le modifiche ed integrazioni di cui all'art. 107”*;
- il CCNL del 16/5/2001, art. 41, comma 4: *“Gli Enti nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3. Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale”*;
- l'art.3/comma 1, dell'Accordo n.2 del 22/12/2003 (riferito ai segretari comunali), come modificato dall'art.1 dell'Accordo del 13/01/2009, il quale prevede che al Segretario Comunale di fascia A - qualora gli sia stata attribuita una responsabilità di Servizio ai sensi dell'art. 97/c.4 lett. d), - può essere conferita una maggiorazione della retribuzione di posizione, non superiore al 50% di quella di godimento, calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva dell'indennità di convenzione (25%);

Verificato che il citato dott. Muttarini, Segretario Comunale iscritto all'Albo del Segretari Comunali e Provinciali nella fascia A, gode di una retribuzione di posizione di €8.230,00 annui lordi che - maggiorata del 25% (indennità di convenzione) - è quindi pari ad €10.287,50 annui lordi - oltre oneri riflessi ed Irap di legge;

Ritenuto, pertanto, in virtù delle norme contrattuali sopra richiamate, di attribuire al Segretario Comunale una maggiorazione della retribuzione di posizione del 50% di quella in godimento - pari ad €5.422,80 annui lordi per 13 mensilità (ossia euro 385,05 mensili) - oltre oneri riflessi ed Irap di legge e ciò con decorrenza dall'1.7.2022 e termine il 31.12.2022, salvo proroga o revoca anticipata, in ragione dell'avvicendamento di personale;

Verificato, pertanto, che l'importo complessivo aggiuntivo presunto dovuto per il periodo suddetto (6 mesi) ammonta ad € 2.310,30 lordi (comprensivo dell'indennità di convenzione), oltre oneri riflessi ed Irap di legge;

Dato atto che la suddetta somma sarà anticipata mensilmente dal Comune di Arena Po (ente capofila) ma resta a totale carico di questa Unione, che provvederà all'integrale rimborso;

Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Tutto ciò premesso

DECRETA

1. di attribuire al Segretario Comunale dott. Gian Luca Muttarini, titolare della convenzione di Segreteria sovracitata, la responsabilità del Servizio “Finanziario” per l'UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA nonchè per i Comuni che la costituiscono con decorrenza 01.07.2022 e fino al 31.12.2022;
2. di stabilire che l'incarico di cui al punto precedente comporta da parte del dipendente interessato e per servizi ed i procedimenti afferenti il riconoscimento dell'effettiva responsabilità della gestione secondo i compiti e le funzioni previste dalle disposizioni

legislative e regolamentari ed in particolare delle funzioni previste dal combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

3. di dare atto che il presente Decreto ha effetto dal 01.07.2022 e fino al 31.12.2022, salvo proroga o revoca anticipata, in ragione dell'avvicendamento di personale ed esplica pertanto la sua efficacia fino al successivo provvedimento di nomina e di incarico della direzione del Servizio;
4. di stabilire, con decorrenza per il periodo suddetto (6 mesi), l'indennità di posizione lorda annua nella misura determinata dal combinato disposto dell'art. 111 CCNL del 17.12.2020, art.41/c. 4, CCNL del 16.05.2001 nonché dall'art. 3, comma 1, dell'Accordo n. 2 del 22/12/2003, come modificato dall'art. 1 dell'Accordo del 13/01/2009 – definita nella percentuale del 50% di quella di godimento, calcolata sulla retribuzione di posizione comprensiva dell'indennità di convenzione, ossia pari ad euro 2.711,40 lordi, oltre oneri riflessi ed Irap di legge;
5. di dare atto che l'importo complessivo presunto aggiuntivo dovuto per il periodo 01.07.2022//31.12.2022 ammonta pertanto a €2.310,30 (comprensivo dell'indennità di convenzione e della retribuzione di risultato massima), oltre oneri riflessi ed Irap di legge;
6. di dare atto che la suddetta somma sarà anticipata mensilmente (maggiorazione posizione + indennità di convenzione) dal Comune di Arena Po (ente capofila) ma resta a totale carico dell'Unione, che provvederà all'integrale rimborso;
7. di comunicare il presente decreto:
 - al Segretario incaricato;
 - all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;
 - al Comune di ARENA PO, per doverosa conoscenza;
8. di pubblicare il presente decreto sull'albo pretorio on line dell'Ente nonché in "Amministrazione trasparente" nell'apposita sezione riservata al personale.

Canneto Pavese, 30.6.2022

Il Presidente
Maria Pia Bardoneschi